Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 235-2025 - Seduta N° 3919 - del 07/05/2025 - Numero d'Ordine 2

Prot/2025/236320

Oggetto	Adozione di una proposta di modifica minore del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria. Art. 13 l.r. 32/2012.
Struttura Proponente	Settore Fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente MARCO BUCCI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Marco BUCCI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Luca LOMBARDI	Assessore	X	
Massimo NICOLO'	Assessore	X	
Paolo RIPAMONTI	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore		X
		6	2

Relatore alla Giunta BUCCI Marco

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub y

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

- DOCUMENTI trattenuti agli Atti dalla Struttura Proponente

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*;

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", con particolare riferimento agli artt. 6 (Oggetto della disciplina) e 13 (Redazione del rapporto ambientale);

- la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 "*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio",* con particolare riferimento all'articolo 6 (Piano faunistico-venatorio);

- la legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 "*Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità*", con particolare riferimento agli artt. 6 (Valutazione di incidenza) e 7 (Valutazione di incidenza di piani);

- la legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 "*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)*", con particolare riferimento agli artt. 3 (Ambito di applicazione) e 13 (Verifica di assoggettabilità);

- il piano faunistico-venatorio della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria del 24 maggio 2021, n. 7;

- la deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 2013 n. 30 "*Legge regionale n.28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione d.G.R. n.328/2006*".

- la deliberazione della Giunta regionale del 18 novembre 2022 n. 1137 "*Legge regionale n. 28/2009. Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali. Adozione elenco pre-valutazioni, approvazione condizioni d'obbligo, aggiornamento format screening proponente ed approvazione format screening valutatore.*"

ATTESO che, con nota del 19 luglio 2024 prot. n. 10L/24 (ns. prot. 2025-0063572 del 4 febbraio 2025), l'Ambito territoriale di caccia GE2 Levante (di seguito, ATC GE2) ha chiesto, con riferimento al rinnovo della pianificazione faunistico-venatoria regionale, lo stralcio dalla zona di ripopolamento e cattura (ZRC) denominata "Roccagrande – Porcile – Verruga" di due porzioni corrispondenti a una superficie di circa 117,64 ettari di territorio agro-silvo-pastorale, al fine di realizzare una più efficace gestione faunistica nell'area dell'alta Val Graveglia, allegando la relativa cartografia;

VALUTATA l'esiguità della modifica richiesta, che comporta una riduzione dello 0,02% della percentuale di territorio agro-silvo-pastorale protetto a livello regionale e, pertanto, non influisce in modo significativo sull'insieme della pianificazione faunistico-venatoria regionale;

CONSIDERATO che la modifica proposta potrà consentire all'ATC, in particolare, di programmare nell'area interventi per il miglioramento degli habitat, promuovere ed organizzare attività di ricognizione della consistenza faunistica ed attivare progetti specifici per la piccola selvaggina stanziale, secondo quanto previsto dall'art. 22 della l.r. 29/1994;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta dell'ATC GE2, senza attendere l'avvio delle procedure per il rinnovo del piano faunistico-venatorio vigente;

CONSIDERATO che:

- le modifiche al piano faunistico-venatorio nel periodo di validità seguono le procedure previste per l'approvazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della l.r. n. 29/1994;

- la pianificazione faunistico-venatoria regionale, che interessa il territorio di numerosi siti della rete Natura 2000, è soggetta a valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 357/97 e dell'art. 7 comma 1 della l.r. n. 28/2009 e che pertanto, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 comma 2 del D. lgs. n. 152/2006 e dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. n. 32/2012, è assoggettata a valutazione ambientale strategica (VAS);

- il vigente piano faunistico venatorio della Regione Liguria è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione del 7 aprile 2020, n. 292, ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura di VAS;

- le modifiche minori dei piani, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 della l.r. n. 32/2012, sono soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13 della stessa legge, che ne dispone l'adozione da parte dei competenti organi secondo le rispettive discipline di settore;

- al fine di accertare se tali modifiche possano avere impatti significativi sull'ambiente, è necessaria la trasmissione all'autorità competente in materia di VAS (Settore Pianificazione territoriale e VAS della Regione Liguria) di un rapporto preliminare comprendente una descrizione della modifica del piano, nonché i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano stesso;

ATTESO che la ZRC "Roccagrande – Porcile – Verruga", oggetto della modifica in esame, ricade per intero all'interno della zona speciale di conservazione (ZSC) IT1342806 "M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu", per cui dovrà essere trasmesso all'autorità competente in materia di VAS, oltre al rapporto preliminare di cui sopra, anche il modulo per la valutazione delle potenziali incidenze significative sul sito della rete Natura 2000 (format screening VIncA), al fine dello svolgimento della procedura di valutazione d'incidenza;

VISTI il documento "Rapporto preliminare - Verifica di assoggettabilità a VAS di una modifica minore del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria" e il format screening di VIncA avente ad oggetto "Modifica del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria – riduzione della Zona di ripopolamento e cattura "Roccagrande – Porcile- Verruga", allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, per quanto sopra, di avviare le procedure per la modifica del piano faunistico-venatorio regionale, adottando la proposta di modifica della ZRC "Roccagrande – Porcile – Verruga", di cui alla cartografia digitale delle ZRC, che forma parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento ed è trattenuta agli atti della struttura proponente, e procedendo all'approvazione del rapporto preliminare e del format screening di VIncA relativi;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

SENTITO il Consigliere incaricato Alessio Piana

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di adottare la proposta di modifica minore del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria consistente nella riduzione di 117,64 ettari della ZRC "Roccagrande – Porcile – Verruga", di cui alla cartografia digitale delle ZRC, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento trattenuta agli atti della struttura proponente;

2. di approvare il documento "Rapporto preliminare - Verifica di assoggettabilità a VAS di una modifica minore del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria", allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare il format screening di VIncA avente ad oggetto "Modifica del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria – riduzione della Zona di ripopolamento e cattura "Roccagrande – Porcile- Verruga", allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Turismo, Agricolture e Aree protette – Settore Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Territorio – Settore Pianificazione territoriale e VAS, al fine dell'avvio della procedura di valutazione di assoggettabilità a VAS;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

allegato n° 1

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE TURISMO, AGRICOLTURA E AREE PROTETTE

SETTORE FAUNA SELVATICA, CACCIA E VIGILANZA VENATORIA

RAPPORTO PRELIMINARE

Verifica di assoggettabilità a VAS di una modifica minore del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria

Art. 13 l.r. 10 agosto 2012, n. 32

SOMMARIO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA **1**

2 LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA REGIONALE **1**

2.1 zone di ripopolamento e cattura (ZRC) 3

3. PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA E RETE NATURA 2000 **4**

3.1 La valutazione di incidenza 4

3.2 La rete ecologica regionale 6

4. CARATTERISTICHE DELLA MODIFICA PROPOSTA **7**

4.1 Variazione dei confini della ZRC “Roccagrande – Porcile - Verruga” 7

4.2 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio 11

4.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale 11

5. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI **11**

5.1 Impatto dell’attività venatoria 12

5.2 Gestione del Cinghiale 14

5.3 Biodiversità e rete Natura 2000 15

5.4 Rete ecologica regionale 20

8. QUADRO NORMATIVO **21**

9. BIBLIOGRAFIA **24**

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

Il presente rapporto preliminare è redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 della l.r. 10 agosto 2012, n. 32 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica di una modifica minore del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria, al fine di permettere all’autorità competente di valutare se le modifiche adottate possano avere impatti significativi sull’ambiente e conseguentemente decidere in merito all’esclusione o all’assoggettamento a VAS.

Il piano faunistico venatorio della Regione Liguria è stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria n. 7 del 24 maggio 2021.
Il piano ha effettuato la procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 32/12, in quanto assoggettato a valutazione d’incidenza ai sensi del DPR 357/97 e della l.r. 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”.

La procedura di VAS si è conclusa con deliberazione della Giunta Regionale del 15 gennaio 2021, n. 15 “Parere motivato di VAS sul nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale”, con la quale è stata espressa una valutazione positiva in merito alla sostenibilità ambientale della proposta di piano faunistico-venatorio regionale, con le prescrizioni e le raccomandazioni indicate nel Parere motivato n. 219 del 26 novembre 2020.
Con la stessa DGR è stata inoltre espressa valutazione di incidenza positiva, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della l.r. 32/2012.

Le modifiche del piano faunistico-venatorio seguono lo stesso iter previsto per l’approvazione.
Come visto, i piani faunistico-venatori sono assoggettati a valutazione d’incidenza e, quindi, a VAS. Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della l.r. 32/2012, le varianti minori dei piani soggetti a VAS sono sottoposte a verifica di assoggettabilità.

La modifica proposta riguarda la perimetrazione di una zona di ripopolamento e cattura (art. 10, comma 8, lett. b l. 157/1992).
Tale variante, per la portata ridotta degli effetti sulla pianificazione faunistico-venatoria vigente, può essere ragionevolmente qualificata come modifica minore.

Il presente rapporto preliminare è stato redatto tenendo conto sia del carattere marginale della modifica della pianificazione faunistico-venatoria regionale, che sarà di seguito analizzata e discussa, sia, per quanto concerne gli obblighi derivanti dalle norme in materia di tutela della biodiversità, della insussistenza di variazioni rispetto alle incidenze precedentemente valutate in sede di approvazione.

2 LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA REGIONALE

Il PFV è uno strumento di pianificazione, istituito dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", finalizzato a tutelare la fauna selvatica omeoterma, regolamentare il prelievo venatorio, fornire indirizzi e strategie per la gestione del territorio e il miglioramento degli habitat.

La l. 157/1992 stabilisce che l'esercizio venatorio sia consentito purché non contrasti con l'esigenza prioritaria di conservare la fauna selvatica - l'insieme delle specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale - e non arrechi danno all'agricoltura.

In tale contesto, la pianificazione faunistico venatoria è finalizzata alle esigenze di salvaguardia della fauna

omeoterma, alle quali è subordinata la possibilità di esercitare il prelievo venatorio che, pertanto, deve essere conservativo.

Oggetto di pianificazione è tutto il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) regionale, attraverso una destinazione differenziata che ne assegni alla protezione della fauna selvatica una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi), comprendendo in tale quota ogni altra area ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Sono inclusi nel TASP i terreni agricoli, con esclusione di quelli situati nelle zone urbane, i terreni incolti, le foreste demaniali e regionali, le zone umide, le spiagge, i corsi d'acqua, i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde, attualmente o potenzialmente idonea all'attività di coltivazione dei fondi, di allevamento di specie animali e di silvicoltura.

Per protezione la legge intende "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole".

Una percentuale massima pari al 15% del TASP può essere destinata a forme private di gestione della caccia: Aziende faunistico venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Sul rimanente territorio sono promosse forme di gestione programmata della caccia, con la suddivisione del TASP in Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA).

Il PFV comprende (art. 10, comma 8 l. 157/1992):

a) le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. Nelle oasi, a prevalente finalità naturalistica, è vietata ogni forma di esercizio venatorio;
b) le Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico venatoria, è vietata ogni forma di caccia;
c) i Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d) i Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

La l.r. 29/1994 stabilisce inoltre che il PFV comprenda:

- la suddivisione del TASP venabile in ATC (art. 3 comma 6 e 7);

nonché (art. 6 comma 3):

- l'individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia;
- l'eventuale delimitazione della zona delle Alpi;

- il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Il piano faunistico-venatorio regionale infine individua, in linea con quanto in precedenza previsto per la corrispondente pianificazione provinciale dagli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale" (DGR n 387/11), ai fini del computo del TASP protetto, i seguenti istituti:
- i Valichi montani: aree istituite per un raggio di 1000 m attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori, nei quali è vietata ogni forma di caccia;
- le aree boscate percorse dal fuoco, nelle quali vige il divieto di caccia per dieci anni ai sensi dell'art. 10 della l. 353/2000;
- i fondi sottratti all'esercizio venatorio, con particolare riferimento ai fondi chiusi, delimitati da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m 1,2, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m 1,5 e la larghezza di almeno 3 metri;
- altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, tra cui le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno ad abitazioni e immobili (m 100).

Di seguito sono descritte in sintesi le principali caratteristiche delle zone di ripopolamento e cattura secondo la normativa vigente.

2.1 zone di ripopolamento e cattura (ZRC)

Riferimento normativo: l. 157/1992, art. 1 comma 5, art 10 comma 8 lett. a); l.r. 29/1994, art. 2 comma 5, art. 3 comma 3, art. 13

Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) hanno come scopo istitutivo la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e la cattura della stessa per l'immissione sul territorio. Tali aree sono quindi dedicate prevalentemente alla fauna di interesse venatorio, soprattutto la piccola fauna stanziale (lepre e galliformi); nel contesto ligure, in cui la realizzazione di operazioni di cattura presenta non poche difficoltà, l'obiettivo gestionale assegnato dalla norma è perlopiù raggiunto attraverso l'irradiamento spontaneo della fauna nel territorio circostante.

La gestione delle ZRC è esercitata dalla Regione che può avvalersi di commissioni costituite in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi nella zona e da rappresentanti dei cacciatori designati dalle associazioni venatorie; la gestione può inoltre essere affidata agli organi di gestione degli ATC o dei CA.

Gli istituti di protezione faunistica sono individuati sulla base dei seguenti criteri:
- idoneità ambientale per le specie obiettivo di tutela o produzione, in particolare valorizzazione delle aree aperte per la piccola fauna stanziale e migratoria;
- integrazione e congruità con la rete ecologica regionale, la rete Natura 2000 e con la pianificazione delle aree protette (parchi e riserve naturali);
- urbanizzazione scarsa, rete stradale e viabilità ridotte;
- definizione di confini razionali e facilmente individuabili sul terreno;
- esclusione delle aree maggiormente vocate per il Cinghiale, in funzione della limitazione dei danni alle attività agro-silvo-pastorali;
- rappresentatività degli ambienti di interesse naturalistico del territorio regionale.

Le ZRC, assieme alle oasi di protezione e ai valichi montani, contribuiscono a formare la percentuale, compresa tra il 20% e il 30%, di TASP protetto a livello regionale e sono individuate nell'ambito del piano faunistico-venatorio.

3. PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA E RETE NATURA 2000

La rete europea Natura 2000 è stata istituita, a seguito dell'approvazione della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, come un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione di habitat e specie animali e vegetali indicati negli Allegati I e II della stessa Direttiva e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. Quest'ultima, più volte aggiornata, è stata infine sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

La rete Natura 2000 è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale per gli Uccelli (ZPS), che conservano al loro interno specie, habitat naturali e habitat di specie di cui è necessario garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in "uno stato di conservazione soddisfacente" (art. 4, comma 4 Dir. 92/43/CEE).

In Liguria la rete Natura 2000 è disciplinata dalla l.r. n. 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità", con la quale la Regione ha inteso definire gli strumenti per l'attuazione delle specifiche direttive europee in materia di tutela della biodiversità:

- individuando i soggetti che dovranno occuparsi della gestione dei siti Natura 2000 sull'intero territorio regionale;
- definendo l'iter di approvazione e le competenze per predisporre adeguate Misure di Conservazione e Piani di Gestione dei siti;
- modificando gli allegati della l.r. 9/1984 ed estendendo la protezione, già prevista dalla l.r. 4/1992, anche alle specie animali comprese negli allegati II e IV della Dir. 92/43/CEE, nonché nell'allegato I della Dir. n.79/409 CEE e dell'Allegato 2 della Convenzione di Berna;
- istituendo la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali di cui agli artt. 3 e 10 della Direttiva 92/43/CEE, dalle aree protette e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

3.1 La valutazione di incidenza

La Direttiva Habitat ha previsto l'introduzione della "Valutazione di Incidenza Ecologica" da applicare qualora azioni di pianificazione o altri progetti interessino siti della rete Natura 2000: "qualsiasi progetto o piano non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito (…) ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione d'incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo" (art. 6, comma 3).

La valutazione di incidenza rappresenta pertanto un processo di verifica di compatibilità naturalistica al quale vengono sottoposti tutti i piani (urbanistici, territoriali e di settore) e tutti i progetti non indirizzati al mantenimento e alla conservazione del sito; è basata su uno studio tecnico presentato dal soggetto proponente il piano territoriale o l'intervento (ente pubblico o soggetto privato). Tale studio contiene gli approfondimenti sugli aspetti naturalistici dell'area interessata dal piano o dall'intervento necessari ad effettuare la successiva appropriata valutazione.

In Italia la Direttiva Habitat è stata recepita con il DPR 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e quindi modificato ed integrato dal DPR 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357".
In base all'art. 6, comma 1 del DPR 120/2003 viene rimarcata la necessità di tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, considerando le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario nella pianificazione e programmazione territoriale.
Il comma 2 dello stesso art. 6 estende la valutazione di incidenza a tutte le categorie progettuali e di pianificazione che possono avere influenza su un sito della rete Natura 2000, ampliandone i termini rispetto

al DPR 357/1997, che faceva riferimento solo alle categorie progettuali contenute negli allegati A e B del DPR del 12 aprile 1996 (relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale).

Altro aspetto particolare sancito dal DPR 120/2003 (art. 6 comma 3) è stata l'estensione della procedura di valutazione d'incidenza agli interventi che, pur sviluppandosi all'esterno dei siti della rete Natura 2000, quindi non riguardandoli direttamente, possono tuttavia comportare ripercussioni indirette sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati all'interno dei siti stessi.

In Liguria la materia è disciplinata, per quanto concerne la valutazione di incidenza, dalla DGR 30/2013, con la quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi, dalla DGR 211/2021, con la quale sono state recepite le linee guida nazionali per la valutazione di incidenza ed approvato il nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza, dalla DGR 1137/2022, con la quale è stato adottato l'elenco delle pre-valutazioni, sono state approvate le condizioni d'obbligo ed è stato aggiornato il format screening proponente ed approvato il format screening valutatore. Con la successiva DGR 461/2024 sono state approvate le pre-valutazioni di incidenza relative a piani/programmi/progetti/interventi/attività ritenuti non atti a determinare incidenze negative significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti della rete Natura 2000 nel territorio della Regione Liguria.
In caso di piani, la procedura di Valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 4/2008), secondo quanto stabilito dalla l.r. 32/2012.

L'approvazione del piano o l'autorizzazione progettuale è subordinata all'esito positivo della valutazione di incidenza. In caso di giudizio negativo, l'intervento o la pianificazione potranno realizzarsi solo in caso di rilevante interesse pubblico, in assenza di possibili soluzioni alternative e adottando idonee misure di mitigazione.

Nel caso in cui siano presenti habitat o specie prioritari l'intervento o il piano potranno realizzarsi solo in presenza di "considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" (art. 6, comma 4 Direttiva 92/43 CEE).

3.2 La rete ecologica regionale

La Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) ha previsto fin dal principio che, per rendere più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri debbano impegnarsi *a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche*. Si tratta di elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Il DPR 357/1997, e successive modificazioni, riporta a tal fine la necessità di individuare tutti i collegamenti ecologico-funzionali che consentono il mantenimento della coerenza della rete Natura 2000 sul territorio.

L'approvazione della l.r. 28/2009, "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità", ha sancito in ambito ligure un momento di integrazione tra i due livelli di pianificazione, con l'individuazione della rete ecologica regionale, costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

La rete ecologica regionale è stata istituita con DGR 1793/2009, che ha contestualmente approvato la rappresentazione cartografica delle aree di collegamento ecologico-funzionali di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

4. CARATTERISTICHE DELLA MODIFICA PROPOSTA

4.1 Variazione dei confini della ZRC "Roccagrande – Porcile - Verruga"

La variante in esame del piano faunistico-venatorio regionale consiste in una modifica del confine della ZRC "Roccagrande – Porcile - Verruga", istituita principalmente per la tutela delle popolazioni di lepre e pernice rossa, nel territorio dei Comuni di Casarza Ligure, Maissana, Ne, Sestri Levante, Varese Ligure.
La ZRC ha un'estensione complessiva su TASP di 1.061,90 ettari.

La modifica proposta interessa il territorio del comune di Ne e consiste nell'esclusione dalla ZRC del versante genovese del Monte Porcile e del Monte Capra, per un'estensione di 117,64 ettari di TASP.
La variante, che interviene esclusivamente sulla disciplina dell'attività venatoria, nasce dall'esigenza, segnalata dall'Ambito Territoriale di Caccia Genova 2 "Levante" con nota del 19 luglio 2024 (prot. Regione Liguria 2025-0063572 del 4 febbraio 2025) di realizzare una più efficace gestione faunistica nell'area dell'alta Val Graveglia.

Gli ATC sono gestiti da strutture associative di natura privata che perseguono i fini previsti dalla l. 157/92 e danno attuazione, per quanto di loro competenza, al piano faunistico-venatorio regionale (art. 20 l.r. 29/94). Tra i compiti assegnato agli organi di gestione degli ATC dalla legge regionale (art. 22 l.r. 29/94) si evidenziano:

- la promozione e l'organizzazione di attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
- la programmazione degli interventi annuali per il miglioramento degli habitat;
- l'organizzazione del prelievo venatorio;
- lo svolgimento di compiti di gestione faunistica e di ripopolamento.

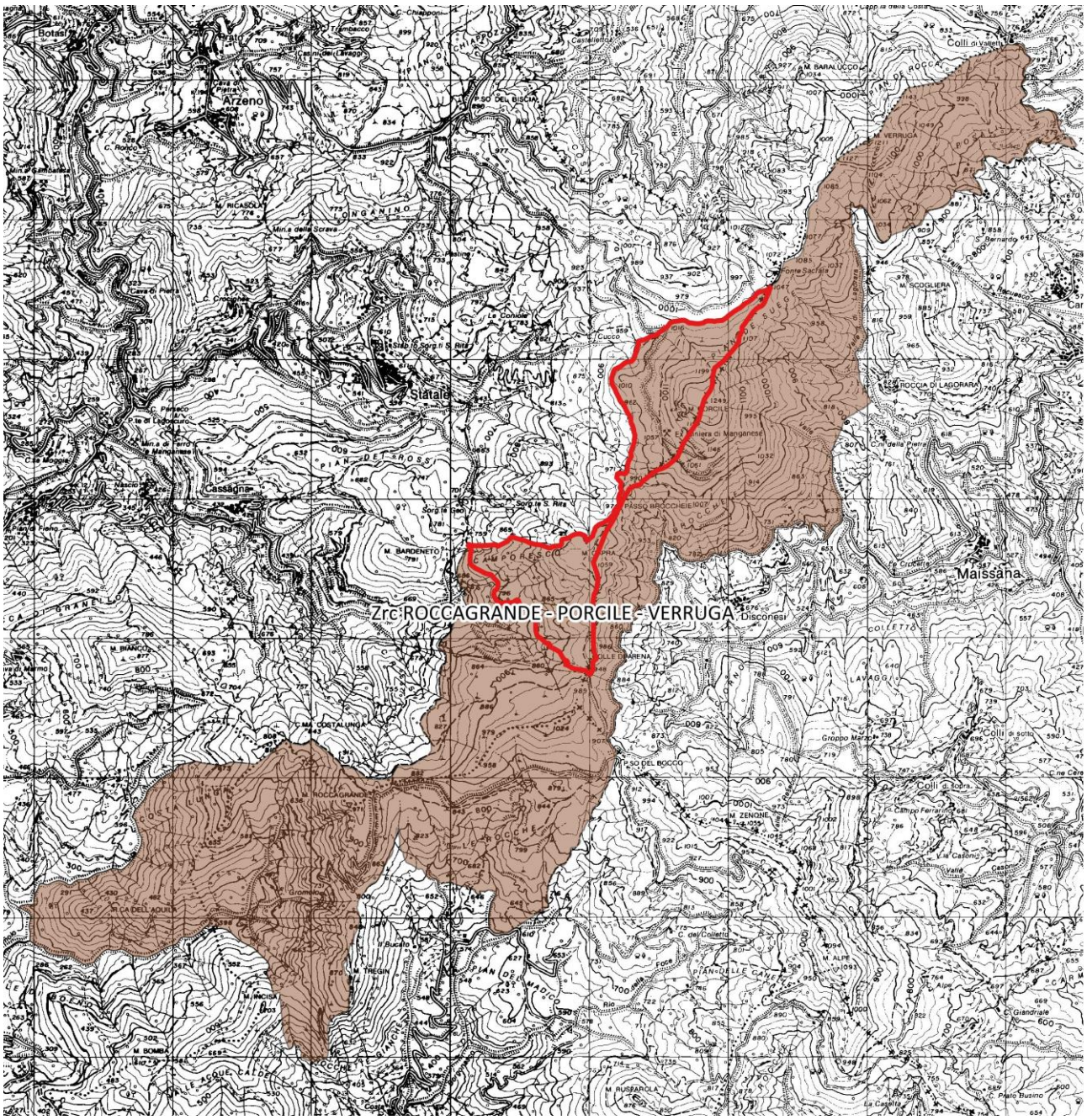


Figura 1 – ZRC "Roccagrande – Porcile - Verruga": la linea rossa evidenzia l'area che si propone di escludere dall'istituto di protezione faunistica.

La modifica comporta una riduzione della ZRC dell'11,08%, portandone l'estensione a 944,26 ettari di TASP. A livello di ATC, la percentuale di territorio protetto si riduce dello 0,14%; a livello regionale dello 0,02%.

L'area interessata dalla modifica della ZRC "Roccagrande – Porcile - Verruga" è rappresentata da versanti prevalentemente prativi ed arbustivi dell'alta val Graveglia, ad una quota compresa tra circa m 730 e m 1.249 s.l.m..

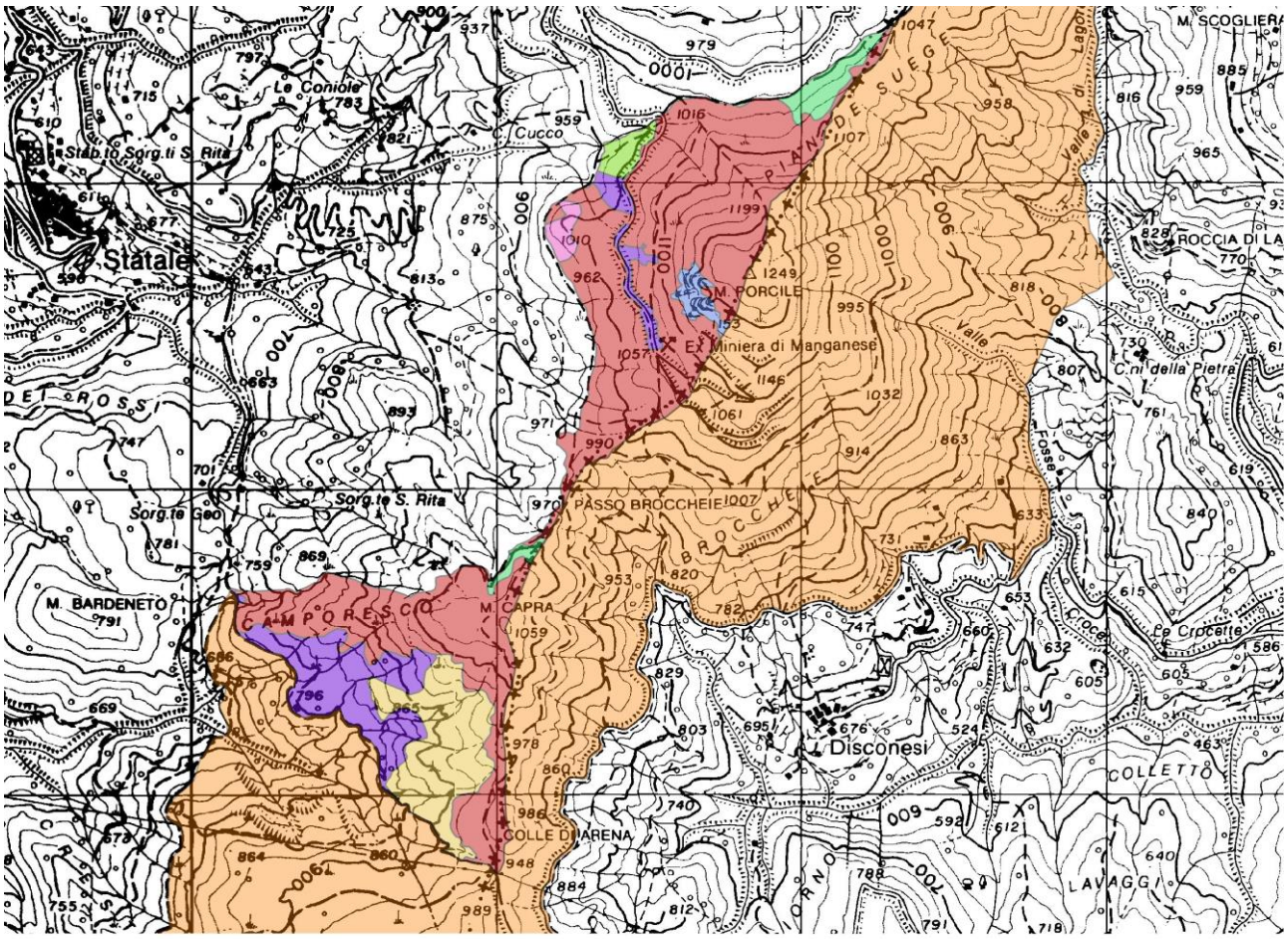


Figura 2 – L'uso del suolo nel settore escluso dalla ZRC "Roccagrande – Porcile – Verruga".

La totalità dell'area ricade in aree TASP.
Le tipologie TASP più rappresentate, secondo l'edizione 2024 della carta di uso del suolo della Regione Liguria, sono le aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota (67,94% dell'area), il bosco a prevalenza di castagno (13,10%), le brughiere e cespuglieti (11,56%).
Sono presenti lembi di bosco a prevalenza di faggio (3,23%) e di boschi di conifere (1,53%). Le rimanenti aree sono rappresentate da rocce nude, falesie, rupi, affioramenti (1,45%) e da aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione (1,19%).

L'ambito di riferimento della modifica di perimetrazione è esclusivamente locale, in quanto non vi sono effetti diretti o indiretti sulla rimanente pianificazione faunistico venatoria determinati dalla riperimetrazione della ZRC "Roccagrande – Porcile – Verruga".

Nella figura 3 è evidenziata la collocazione della ZRC Roccagrande-Porcile-Verruga in rapporto alla pianificazione dei Parchi (l. 394/1991 e l.r. 12/1995) e della rete Natura 2000 (l.r. 28/2009), alle quali la pianificazione faunistico-venatoria è subordinata.

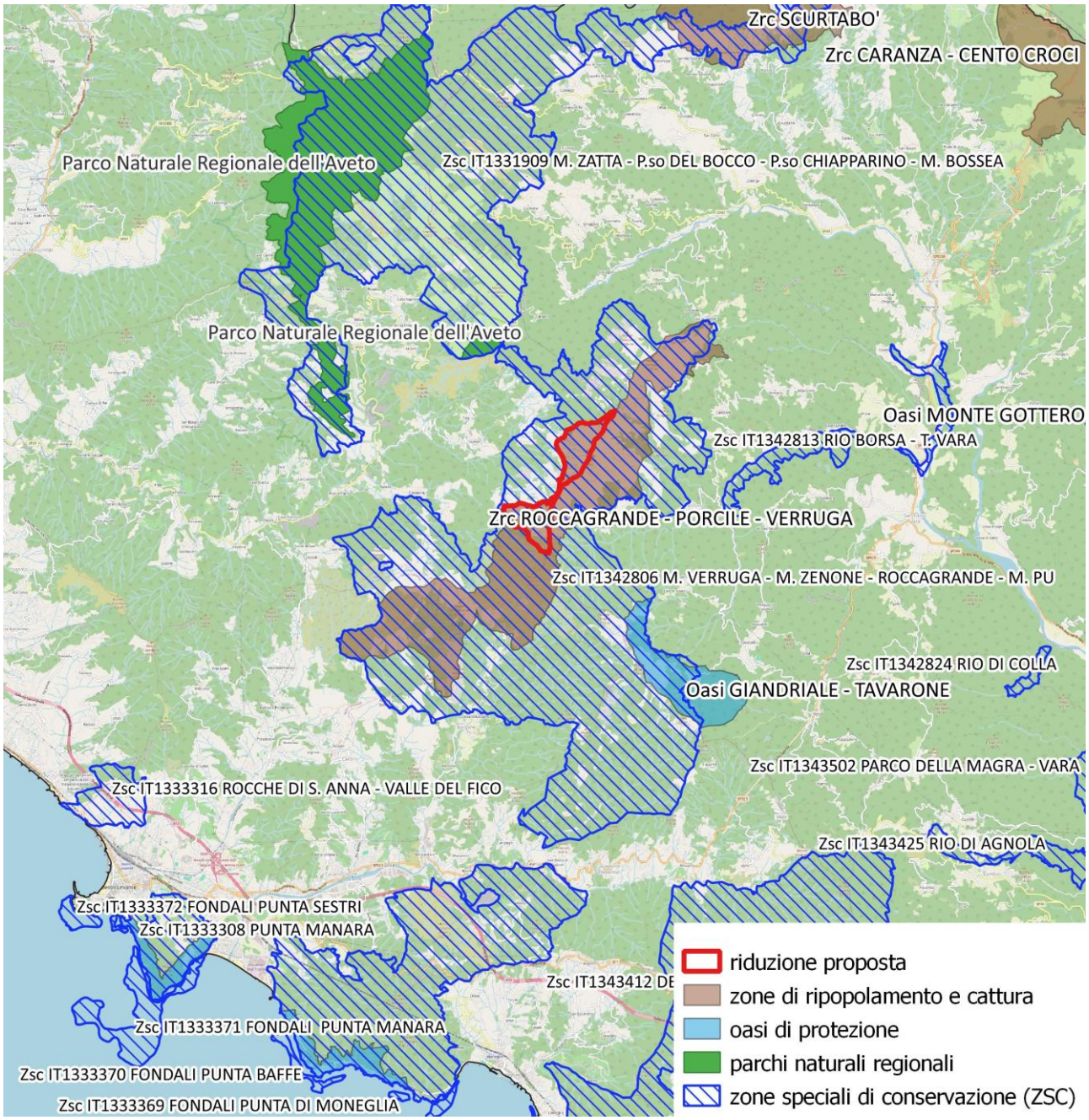


Figura 3 – La ZRC "Roccagrande – Porcile – Verruga", le Aree Protette regionali (Parchi e Riserve naturali regionali) e la rete Natura 2000 (ZPS e ZSC).

Per quanto riguarda la prima, nel territorio genovese è presente il Parco Naturale regionale dell'Aveto, di cui il piano faunistico-venatorio regionale tiene conto nella relazione come nel rapporto ambientale, il cui territorio è posto ad una distanza tale dall'area oggetto di modifica da poter escludere ogni tipo di influenza reciproca delle due pianificazioni.
Per quanto concerne la rete Natura 2000, l'area oggetto di modifica è interamente compresa nella ZSC IT1342806 "M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu", appartenente alla regione biogeografica mediterranea e gestita dalla Regione Liguria.

Tale argomento, assieme alla correlata rete ecologica regionale, è discusso in seguito con maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle caratteristiche degli impatti, con una particolare attenzione per quanto concerne il rapporto con la rete Natura 2000.

4.2 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio

L'area interessata dalla variante è situata presso lo spartiacque tra la Val Graveglia e la Val di Vara, al confine tra la Città metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia.
Il territorio conserva testimonianze di passate attività estrattive, soprattutto miniere di manganese, cessate nel secolo scorso.
Allo stato attuale non sono note particolari criticità nell'area, che è stata interessata nel passato decennio da una grave infestazione da parte della Piralide del bosso (*Cydalima perspectalis*), lepidottero di origine asiatica che ha gravemente danneggiato le formazioni a Bosso (*Buxus sempervirens*) caratteristiche dell'area.

4.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale

L'obiettivo primario di sostenibilità della l. 157/1992 è la tutela della fauna omeoterma, da perseguire nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
Il piano faunistico-venatorio regionale è lo strumento che traduce sul territorio tale obiettivo, innanzitutto mediante l'individuazione di una quota compresa tra il 20% e il 30% del TASP destinata a protezione della fauna, con ciò intendendo il divieto di abbattimento, accompagnato da misure atte ad agevolarne la sosta e la riproduzione.

La modifica in esame, come visto, incide sulla percentuale di territorio interdetto alla caccia, che scende dal 24,49% al 24,35% a livello di ATC e dal 25,78% al 25,76% a livello regionale, rimanendo ampiamente all'interno dei parametri stabiliti dalla legge.

La variante proposta è pertanto coerente con gli obiettivi quantitativi di territorio da sottoporre a tutela fissati dalla Legge e raggiunti con il piano faunistico-venatorio regionale.

5. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

La modifica in esame amplia di 117,64 ettari di TASP l'estensione delle aree fruibili sotto il profilo venatorio. In generale, pertanto, gli impatti potenzialmente generati sono analoghi a quelli discussi nel rapporto ambientale del piano faunistico-venatorio regionale per quanto riguarda la caccia, senza l'apporto di alcuna criticità aggiuntiva.

La produzione di rifiuti è nulla: la possibilità di effettuare l'attività venatoria in un'area non determina la produzione di alcun rifiuto (i bossoli delle cartucce devono essere recuperati: l'eventuale abbandono costituisce illecito sanzionabile).
L'inquinamento e i disturbi ambientali prodotti sono individuabili nel rilascio del piombo delle munizioni nel suolo e le detonazioni delle armi da fuoco. Tali impatti sono nel complesso analoghi – o minori – rispetto a quanto avviene nel restante territorio venabile. In sintonia con quanto argomentato nel rapporto ambientale del piano faunistico-venatorio regionale, di cui si dirà tra breve, possono essere considerati di livello minimo.
Il rischio di incidenti è limitato ad eventuali infortuni di caccia.

La modifica della ZRC "Roccagrande – Porcile – Verruga" è quindi in grado di determinare impatti discendenti unicamente dall'attività venatoria (che si intende consentire nell'area interessata dalla variante), che sono di seguito discussi.

5.1 Impatto dell'attività venatoria

Il rapporto ambientale del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria individua impatti potenziali derivanti dalla pianificazione faunistico-venatoria unicamente per il comparto ambientale "Biodiversità ed aree protette".
Il rapporto, in particolare, dà atto che la suddivisione del TASP oggetto di caccia programmata determina una ripartizione equilibrata della pressione venatoria nel territorio regionale, in continuità con le precedenti pianificazioni. Inoltre, considerato il progressivo calo della pressione venatoria (conseguente al calo numerico, tuttora in atto, dei cacciatori) non è riscontrabile alcun impatto significativo derivante dal mantenimento della situazione esistente.
Tale situazione complessiva non viene alterata dalla modifica in esame, considerata la modesta entità territoriale della stessa.

Per quanto riguarda gli impatti potenziali derivanti da una regolare attività di caccia programmata, il Rapporto ambientale del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria ha individuato i seguenti:

- *"disturbo dovuto alla presenza umana (autoveicoli, detonazioni delle armi, cani, etc.);*
- *inquinamento genetico delle popolazioni autoctone di specie venabili per introduzioni di animali;*
- *aumento del rischio di diffusione di patologie derivante dall'introduzione di animali;*
- *abbattimento o ferimento accidentale di specie protette.*

L'impatto ipotizzabile per le varie tipologie di caccia è stato sintetizzato come segue:

- *caccia in braccata al cinghiale: prelievo conservativo ma a forte impatto sull'ambiente con rischio elevato di destrutturazione delle popolazioni e conseguente aumento della probabilità del verificarsi di danni al comparto agricolo/forestale;*
- *caccia di selezione: prelievo conservativo e con limitato impatto sulla biocenosi;*
- *caccia alla piccola fauna stanziale: prelievo non conservativo e sostenibile solo grazie a ripopolamenti;*
- *caccia all'avifauna migratoria: prelievo non classificabile in quanto non è supportato da dati relativi allo status di conservazione delle popolazioni appartenenti alle specie venabili e dai dati relativi all'entità dei prelievi.*

Gli ATC e i CA possono organizzare attività con un impatto positivo:

- *miglioramento, in collaborazione con l'Amministrazione, della gestione, attraverso attività di controllo e/o prevenzione, di specie particolarmente problematiche come il cinghiale;*
- *interventi diretti di miglioramento ambientale o attraverso la possibilità di attribuire incentivi economici ai proprietari o ai conduttori dei fondi rustici*
- *attività di stima del contingente faunistico venabile (cervidi e cinghiale) per l'applicazione di piani di prelievo conservativi e sostenibili."*

Anche rispetto agli impatti potenziali la modifica in esame non determina alterazioni significative del quadro rappresentato nel Rapporto ambientale del piano faunistico-venatorio.
Occorre sottolineare come, a distanza di cinque anni dalla redazione del documento, la situazione si sia fortemente modificata a seguito dell'introduzione del virus della PSA – di cui si dirà oltre – che ha di fatto annullato gli effetti della caccia in braccata al Cinghiale. Inoltre, poiché l'area in esame presenta interesse venatorio soprattutto per il prelievo della piccola selvaggina stanziale (essenzialmente Lepre e Pernice rossa), la possibilità prospettata dall'A.T.C. GE 2 di attivare più efficaci forme di gestione venatoria potrà essere legata a interventi di miglioramento ambientale, le cui finalità coincidono con quelle previste per la tutela degli habitat della ZSC (si veda *5.3 Biodiversità e rete Natura 2000*), in particolare nelle azioni finalizzate al mantenimento delle aree aperte. L'attivazione di progetti specifici per la piccola selvaggina stanziale potrà, tra l'altro, garantire l'attivazione di forme innovative di prelievo sostenibile, riducendo o eliminando la necessità di ricorrere a periodici ripopolamenti.

In generale, quindi, la variante non influisce sulla pressione venatoria (in progressivo calo negli anni, come già osservato e come evidenziato anche nel Rapporto ambientale del piano faunistico-venatorio regionale): l'aumento locale nella zona aperta alla caccia sarà bilanciato da un corrispondente calo negli altri settori venabili.
Alla luce di quanto visto sopra, l'impatto generato dall'attività venatoria sull'area in esame può essere definito trascurabile.

5.2 Gestione del Cinghiale

L'esigenza di gestire le popolazioni di Cinghiale con l'obiettivo del contenimento della specie sorge dagli ingenti danni che la stessa provoca alle attività agro-silvo-pastorali.
Inoltre, una crescente importanza è stata assunta negli anni dalle problematiche di pubblica incolumità, per la sempre maggiore presenza di esemplari nelle aree prossime ai centri abitati, nelle estese aree di contatto con ambienti boschivi e per le situazioni di minaccia alla sicurezza stradale legate al rischio di collisioni con veicoli.

Un aspetto spesso trascurato è l'impatto delle popolazioni di Cinghiale su specie ed habitat, in particolare di quelli tutelati dalla rete Natura 2000. L'impatto di questa specie onnivora sugli habitat è rilevante: sono state osservate sia una diminuzione della biomassa vegetale, fortemente ridotta quantitativamente, sia alterazioni qualitative delle fitocenosi utilizzate dagli ungulati; soprattutto, sono evidenti le conseguenze di un'intensa attività di scavo (*rooting*), in grado di provocare un forte degrado della copertura erbacea, con conseguente pericolo di erosione (Tosi & Toso, 1992), e di insoglio, con intorbidamento delle acque ed alterazione degli habitat d'acqua dolce.

L'elevata densità delle popolazioni di Cinghiale produce effetti negativi su svariati habitat, ma quelli dove gli effetti si manifestano in modo più grave ed evidente sono, come anche evidenziato nell'Atlante degli Habitat (Mariotti, 2008), le zone umide e le aree aperte.
L'impatto sulle specie, oltre ad essere determinato indirettamente dalle azioni precedenti, si esplica in via diretta con la predazione a carico degli animali terricoli: micromammiferi e, più occasionalmente, giovani Lagomorfi, Carnivori ed Ungulati. La predazione a carico di altri vertebrati sembrerebbe più casuale che sistematica, benché sia stato frequentemente rilevato un impatto sulle specie di uccelli nidificanti sul terreno (Tosi & Toso, l.c.).

L'impatto potenziale è pertanto soprattutto a carico di Lepre e Galliformi, nonché di diverse specie di interesse conservazionistico, in particolare uccelli che si riproducono sul terreno, anfibi ed alcuni artropodi.

Il territorio interessato dalla variante – così come l'intero territorio della Città metropolitana di Genova – ricade, a seguito dell'introduzione del virus della peste suina africana (PSA), accertata ad inizio 2022, nella zona soggetta a restrizioni II, sottoposta a misure speciali di controllo della malattia.
Tra le misure più rilevanti si ricordano il divieto di attività venatoria in forma collettiva e il divieto di caccia in qualsiasi forma del Cinghiale. Sono autorizzate forme di controllo finalizzate al depopolamento, coordinate dalla struttura del Commissario straordinario alla PSA, che possono essere svolte anche nelle aree protette di ogni tipo.
Il depopolamento del Cinghiale rappresenta una delle principali misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana (PSA), che devono essere applicate in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Pertanto, allo stato attuale, la modifica in esame non determina ricadute sulla gestione dell'ungulato, che è prioritariamente finalizzata al suo contenimento ed è realizzata, con il coordinamento delle Autorità sanitarie, in modo indipendente dalla pianificazione faunistica e delle aree protette.

Tuttavia, qualora venisse superata l'emergenza sanitaria legata alla PSA – assieme all'attuale, generalizzato divieto di caccia del Cinghiale nella zona soggetta a restrizioni II – la modifica proposta potrà localmente contribuire al contenimento della presenza della specie nelle aree rese venabili, permettendo, oltre che la riduzione dei danni causati alle attività agricole, anche la contrazione degli impatti negativi dell'ungulato su specie e habitat.

5.3 Biodiversità e rete Natura 2000

L'area oggetto di modifica è interamente compresa nella ZSC IT1342806 "M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu", sito della rete Natura 2000 appartenente alla regione biogeografica mediterranea gestito dalla Regione Liguria. Gli elementi di maggior pregio della ZSC sono costituiti dalla presenza di piccoli stagni con habitat e specie di notevole interesse floristico e faunistico, nonché di habitat con caratteri di unicità (formazioni a *Buxus sempervirens* e *Genista salzmannii*), proposti dalla Regione come prioritari per l'inserimento nell'All. I della Direttiva 92/43 CEE. Secondo il formulario standard della rete Natura 2000 il sito ospita, oltre a specie e habitat prioritari della direttiva 92/43 CEE, un gran numero di taxa protetti ai sensi di direttive/convenzioni internazionali ed endemiti di particolare rilevanza.
Nella ZSC IT1342806 "M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu" l'attività venatoria è consentita secondo le norme vigenti, in quanto compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito (Mariotti *et al.*, 2002).
La cartografia LIBIOSS segnala nell'area la presenza degli habitat indicati nella figura 4, tra i quali si segnala, oltre alle formazioni a Bosso caratteristiche dell'area, la presenza dell'habitat prioritario 6210* "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* notevole fioritura di orchidee)" sul versante nordoccidentale del Monte Porcile.

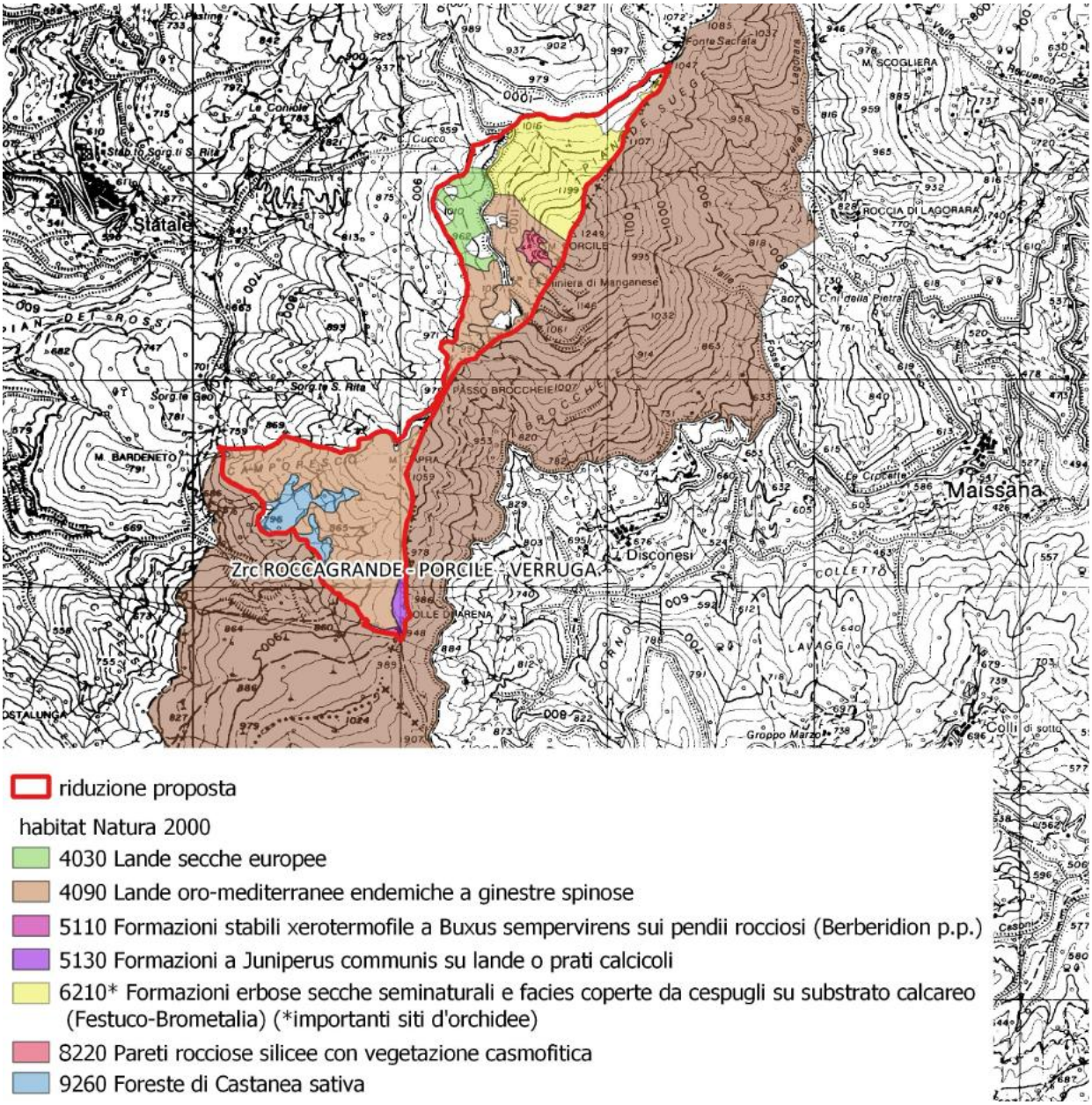


Figura 4 – Gli habitat segnalati dalla cartografia LIBIOSS nell'area oggetto di modifica.

Per tale habitat prioritario la maggiore minaccia alla conservazione è rappresentata dall'evoluzione della vegetazione, come conseguenza della cessazione delle attività pastorali; tra le ulteriori minacce potenziali non è menzionata l'attività venatoria, mentre locali fenomeni di degrado possono essere determinati dalla presenza di ungulati selvatici (in particolare Cinghiale), con effetti anche sull'avifauna (Mariotti, 2008).
Tra le indicazioni gestionali è centrale la programmazione di attività zootecniche compatibili con la biodiversità naturale; tra gli interventi raccomandati si ricordano la promozione di interventi di sfalcio e di pascolo in forme sostenibili e la drastica limitazione delle popolazioni di cinghiale e, in alcuni casi, anche di altri ungulati selvatici. Sono possibili, in funzione dell'evoluzione della vegetazione, interventi di diradamento delle formazioni arbustive o di contenimento di alcune specie legnose, mediante pascolo controllato, tagli selettivi, uso del fuoco controllato (Mariotti, l.c.).

Tra le specie vegetali sono segnalate: *Juniperus communis, Erysimum rhaeticum, Narcissus poeticus, Dactylorhiza maculata, Traunsteinera globosa, Gymnadenia conopsea, Orchis ustulata, Luzula nivea*.
Nessuna delle specie sopra elencate compare negli allegati della Convenzione di Berna o della Direttiva Habitat.
Figurano nell'allegato B della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) *Narcissis poeticus* (Narciso selvatico) e le quattro specie appartenenti alla famiglia delle Orchidacee (*Dactylorhiza maculata, Traunsteinera globosa, Gymnadenia conopsea* e *Orchis ustulata)*. Per queste specie è consentita la raccolta di non più di cinque esemplari al giorno a persona ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura; è vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei, ne è vietato il commercio, tanto allo stato fresco quanto allo stato secco.

Tra le specie animali sono segnalate nell'area, tra gli invertebrati, due specie di ditteri psicodidi, non oggetto di tutela: *Ulomyia mirabilis* e *Panimerus ligusticus.*
Tra i vertebrati, sono segnalati un rettile, il Biacco (*Hieropis viridiflavus*), 25 specie di uccelli, tra cui cinque elencate in allegato I (Albanella minore *Circus pygargus*, Succiacapre *Caprimulgus europaeus*, Tottavilla *Lullula arborea*, Averla piccola *Lanius collurio* e Calandro *Anthus campestris*) e, tra i mammiferi, il Lupo (*Canis lupus*), specie prioritaria. Le entità segnalate nell'area dalla cartografia LIBIOSS sono elencate nella tabella che segue.

Le specie floristiche non sono suscettibili di impatti derivanti dall'attività venatoria; lo stesso dicasi per invertebrati e rettili. Le segnalazioni relative all'avifauna riguardano specie protette non oggetto di caccia, con la sola eccezione del merlo (*Turdus merula*), specie comune e diffusa, considerata a rischio minimo di conservazione, sulla quale l'ampiamento di territorio venabile previsto può comportare un incremento locale di prelievo, da ritenere tuttavia trascurabile se rapportato alla totalità del territorio regionale.

classe	ordine	famiglia	nome scientifico	nome comune	L. 157/92 art. 2	L. 157/92	2009/147/CE All.1	2009/147/CE All.2/I	2009/147/CE All.2/II	2009/147/CE All.3/I	2009/147/CE All.3/II	Dir. HABITAT All.2	Dir. HABITAT All.4	Dir. HABITAT All.5	Dir. BERNA All.2	Dir. BERNA All.3
REPTILIA	SQUAMATA	Colubridae	*Hieropis viridiflavus* (Lacépède, 1789)	Biacco									x		x	
AVES	ACCIPITRIFORMES	Accipitridae	*Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)	Poiana	x											x
AVES	ACCIPITRIFORMES	Accipitridae	*Circus pygargus* (Linnaeus, 1758)	Albanella minore	x		x									x
AVES	CAPRIMULGIFORMES	Caprimulgidae	*Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758	Succiacapre		x	x								x	
AVES	PASSERIFORMES	Alaudidae	*Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)	Allodola		x			x							x
AVES	PASSERIFORMES	Alaudidae	*Lullula arborea* (Linnaeus, 1758)	Tottavilla		x	x									x
AVES	PASSERIFORMES	Certhiidae	*Certhia brachydactyla* Brehm, 1820	Rampichino		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Corvidae	*Corvus corax* Linnaeus, 1758	Corvo imperiale		x										x
AVES	PASSERIFORMES	Emberizidae	*Emberiza cia* Linnaeus, 1758	Zigolo muciatto		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Emberizidae	*Emberiza cirlus* Linnaeus, 1758	Zigolo nero		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Fringillidae	*Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)	Verdone		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Fringillidae	*Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)	Fanello		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Fringillidae	*Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758	Fringuello		x										x
AVES	PASSERIFORMES	Laniidae	*Lanius collurio* Linnaeus, 1758	Averla piccola		x	x								x	
AVES	PASSERIFORMES	Motacillidae	*Anthus campestris* Linnaeus, 1758	Calandro		x	x								x	
AVES	PASSERIFORMES	Motacillidae	*Anthus spinoletta* Linnaeus, 1758	Spioncello		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Motacillidae	*Anthus trivialis* Linnaeus, 1758	Prispolone		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Muscicapa striata* Pallas, 1764	Pigliamosche		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Paridae	*Periparus ater* (Linnaeus, 1758)	Cincia mora		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Sylviidae	*Regulus ignicapillus* Temminck, 1820	Fiorrancino		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Sylviidae	*Sylvia atricapilla* Linnaeus, 1758	Capinera		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Turdidae	*Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758)	Pettirosso		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Turdidae	*Oenanthe oenanthe* Linnaeus, 1758	Culbianco		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Turdidae	*Saxicola torquatus* (Linnaeus, 1758)	Saltimpalo		x									x	
AVES	PASSERIFORMES	Turdidae	*Turdus merula* Linnaeus, 1758	Merlo					x							x
AVES	PASSERIFORMES	Turdidae	*Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758	Tordela		x			x							x
MAMMALIA	CARNIVORA	Canidae	*Canis lupus* * Linnaeus, 1758	Lupo	x							x	x		x	

Lo **studio di incidenza** del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria ha definito incidenze potenzialmente negative per le seguenti le seguenti attività venatorie:

- Caccia al Cinghiale in braccata
- Caccia al Cinghiale in girata
- Caccia da appostamento
- Caccia in forma vagante
- Immissioni di piccola fauna stanziale
- Zone per l'addestramento e allenamento cani e per prove e gare cinofile nelle ZSC.

Come osservato al paragrafo precedente, la caccia al cinghiale è attualmente vietata in tutta l'area in esame; inoltre, dalla modifica in esame non necessariamente potrà discendere la realizzazione di nuovi appostamenti o di nuove zone per l'addestramento cani (attività entrambe, in ogni caso, soggette in ZSC a valutazione di incidenza). Pertanto, sono di seguito riportate le misure di mitigazione già previste dalla pianificazione faunistico-venatoria per la caccia in forma vagante - che rappresenta il principale interesse gestionale per l'area - e per le immissioni di piccola fauna stanziale.

Lo studio di incidenza definisce, quale indicazione gestionale e misura di mitigazione per la caccia in forma vagante, la "sensibilizzazione dei cacciatori sul rischio di disturbo portato dall'attività di caccia nei confronti della nidificazione di specie di avifauna sulle pareti rocciose".
Nell'area in esame sono presenti affioramenti rocciosi, riferibili all'habitat 8220 "Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica" ma i dati disponibili non indicano, come visto, la presenza di fenomeni di nidificazione da parte di specie di interesse conservazionistico.

Con riferimento alle immissioni, lo studio di incidenza del piano faunistico-venatorio fornisce le seguenti indicazioni gestionali e misure di mitigazione:

- "Immissioni all'interno di ZSC e ZPS di esemplari con provenienza tracciabile per le seguenti specie: lepre, starna e pernice rossa"
- "Migliorare la vocazionalità delle aree al fine di ridurre la necessità di immettere esemplari provenienti da allevamenti"
- "Promuovere l'istituzione di unità di gestione specialistiche alla piccola selvaggina stanziale"

Nel settore dell'alta Val Graveglia in cui si inserisce la variante proposta il primo aspetto è correttamente assolto da parte dell'ATC GE2, che effettua ripopolamenti con esemplari di provenienza tracciabile, controllati sotto il profilo sanitario. Le altre due indicazioni gestionali sono collegate alla possibilità di intervenire su aree, prevalentemente aperte, vocate per le specie e caratterizzate da una certa continuità ed estensione territoriale. In tale senso la realizzazione della modifica proposta potrà rappresentare un incentivo per l'ATC e per i gruppi di portatori di interesse presenti localmente per realizzare interventi di miglioramento ambientale e istituire forme gestionali innovative atti a mantenere o potenziale la vocazionalità faunistica dell'area e a promuovere forme di prelievo sostenibile. Per quanto sopra, la modifica proposta è coerente le indicazioni dello studio di incidenza del piano faunistico-venatorio regionale, oggetto di valutazione di incidenza positiva con DGR n. 15/2021.

Le **misure di conservazione** della ZSC IT1342806 "M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu", sono state approvate con deliberazione della Giunta regionale del 4 luglio 2017 n. 537.
Le stesse, con riferimento all'attività venatoria, prevedono unicamente il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, così come previsto dall'art.2, comma 4 lett. i) del D.M. 17/10/2007.
Nell'area oggetto della modifica proposta non sono presenti aree umide con le caratteristiche indicate; pertanto, le attività venatorie che discendono dalla variante in esame sono compatibili con le misure di conservazione della ZSC interessata.

Tra le attività agropastorali raccomandate dalle misure di conservazione si ricordano il mantenimento e recupero di prati e pascoli, in particolare quelli di alta quota e lo sfalcio dei prati stabili praticato attraverso

modalità e tempistiche compatibili con la riproduzione dell'avifauna. Tali attività risultano anche tra quelle raccomandate per la gestione venatoria delle popolazioni di piccola fauna stanziale, per cui vi è piena compatibilità tra la gestione venatoria auspicata dall'ATC GE 2 e le misure di conservazione della ZSC.

Il **piano di gestione** della ZSC IT1342806 "M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu", approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4 aprile 2019 n. 262, non individua limitazioni o divieti con riferimento specifico all'attività venatoria.
Si ribadiscono infatti vincoli già presenti, come il divieto di cattura, uccisione, ferimento, disturbo delle specie animali di cui alla l.r. 28/2009, nonché il danneggiamento, la rimozione di uova e larve, nidi e tane, anche se abbandonati; l'introduzione di specie alloctone di fauna selvatica; la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione degli organismi vegetali di cui alla l.r. 28/2009.
Per la tutela dell'avifauna e delle specie nidificanti è prevista la sospensione di qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna da maggio a luglio in tutta la ZSC, da marzo a luglio ove vi siano dati certi di nidificazione di specie di Allegato 1 della Dir. 2009/147/CE.
Il piano di gestione stabilisce che l'Ente gestore (Regione Liguria) promuova l'accesso ai finanziamenti pubblici per il rimborso del danno causato dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e ai capi di bestiame.
Il piano di gestione stabilisce infine che l'Ente gestore attui gli eventuali interventi di controllo faunistico laddove ciò sia necessario per conservare, raggiungere o ripristinare l'equilibrio ecologico.
Tutte le misure previste dal piano di gestione sopra elencate sono compatibili con lo svolgimento dell'attività venatoria.

La variante del piano faunistico-venatorio regionale, per quanto visto sopra, non è in grado di produrre impatti diretti o indiretti sul sito della rete Natura 2000 IT1342806 "M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu".

Al presente rapporto preliminare è allegato il Format Screening per la valutazione di incidenza della proposta di modifica del piano faunistico-venatorio regionale, secondo quanto previsto dalla DGR n. 30/2013 e ss.mm.ii.

5.4 Rete ecologica regionale

L'area oggetto di riduzione, essendo compresa in una ZSC, ricade per intero all'interno del "sito areale di area nucleo" a questa completamente corrispondente.
La modifica proposta, che non comporta alcuna modifica ambientale né, per quanto analizzato in precedenza, alcun aumento di fattori di pressione su specie ed habitat tutelati, non determina alterazioni nella funzionalità della rete ecologica a livello locale.

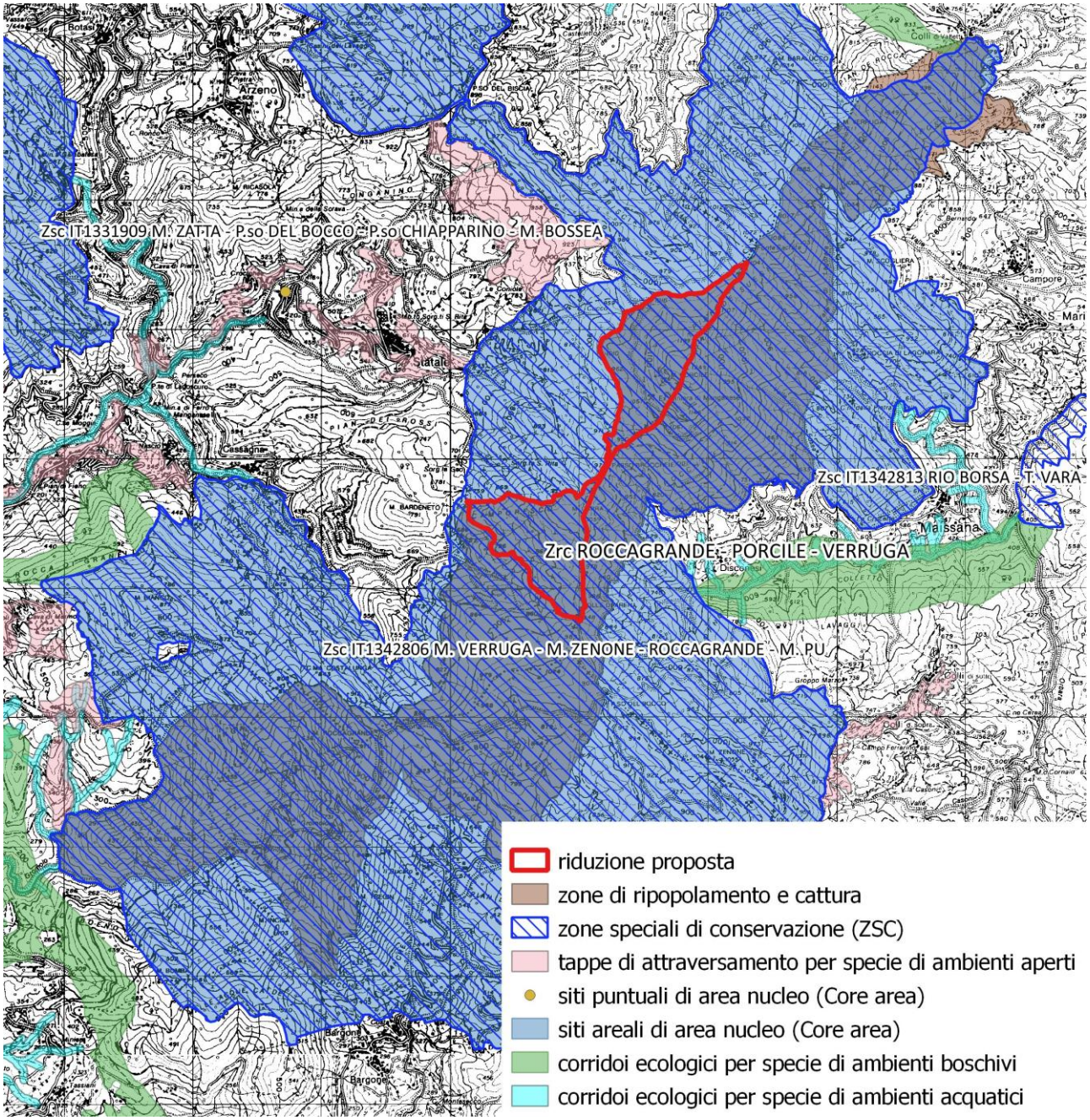


Figura 5 – La rete ecologica regionale nell'area oggetto di modifica.

8. QUADRO NORMATIVO

Valutazione ambientale strategica

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

D. lgs. del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”.

Tutela della fauna e regolamentazione del prelievo venatorio

Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Regolamento (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii..

Legge 25 gennaio 1983, n. 42 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.”

Legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.”

Legge 19 dicembre 1975, n. 874 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.”

Legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.

Deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria del 24 maggio 2021 n. 7 “Piano faunistico-venatorio della Liguria”.

Biodiversità e rete Natura 2000

Convenzione sulla Biodiversità, adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli).

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat).

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2332 della Commissione del 9 dicembre 2016 che adotta il decimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2334 della Commissione del 9 dicembre 2016 che adotta il decimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2328 della Commissione del 9 dicembre 2016 che adotta il decimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4”.

Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 aprile 2017 “Designazione di 74 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.”

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 gennaio 1999, "Modificazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CEE del Consiglio, recante adeguamento al processo tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE".

Legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".

Legge regionale 31 ottobre 2006 n. 35 "Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale".

Deliberazione della Giunta Regionale del 17 maggio 2024 n. 461 “Approvazione delle pre-valutazioni di incidenza regionali, ai sensi della Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6, paragrafi 3 e 4.”

Deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 2022 n. 1137 “Legge regionale n. 28/2009. Atto di indirizzo e coordinamento per l’armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali. Adozione elenco pre-valutazioni, approvazione condizioni d’obbligo, aggiornamento format screening proponente ed approvazione format screening valutatore.”

Deliberazione della Giunta Regionale del 19 marzo 2021 n. 211 “Legge regionale n. 28/2009. Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e modifica della d.G.R. n. 30/2013. Approvazione del nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza.”

Deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2020 n. 43 “Aggiornamento linee guida per la redazione dei piani di gestione di siti Natura 2000 approvate con D.G.R. 864/2012 (l.r. 28/2009, art. 5, comma 2)”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 4 luglio 2017 n. 537 “Approvazione delle misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea. Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 art.4, comma 4”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 28 settembre 2015 n. 1048 “Approvazione delle Linee guida per la migliore definizione e razionalizzazione dei confini dei SIC terrestri liguri.”

Deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2015 n. 627 “d.P.R. n.357/1997 e L.R. n.28/2009. Siti Rete Natura 2000. Intesa con il Ministero dell'Ambiente per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).”

Deliberazione della Giunta Regionale del 3 febbraio 2015 n. 73 “Adozione delle Misure di Conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica mediterranea ai sensi della L.R. 28/09.”

Deliberazione della Giunta Regionale del 7 agosto 2014 n. 1039 “Proposta di aggiornamento straordinario dei Formulari Standard Natura 2000.”

Deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2013 n. 30 “Legge regionale n.28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione d.G.R. n.328/2006”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 13 luglio 2012 n. 864 “Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 14 aprile 2010 n. 468 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009: parziale rettifica della DGR n. 1507/2009".

Deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2009 n. 1793 "Istituzione Rete ecologica. LR 28/2009 art.3".

Deliberazione della Giunta Regionale del 4 dicembre 2009 n. 1687 "Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria".

Deliberazione della Giunta Regionale del 6 novembre 2009 n. 1507 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009"

Deliberazione della Giunta Regionale del 2 novembre 2009 n. 1444 "Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure"

Aree Protette

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii..

Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 “Riordino delle aree protette” e ss.mm.ii..

9. BIBLIOGRAFIA

AA. VV., 2021 - *Piano faunistico-venatorio.* Regione Liguria.

COMMISSIONE EUROPEA, 2002 - *Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE*. Ufficio per pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

COMMISSIONE EUROPEA, 2008 - *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*.

MARIOTTI M.G. (Ed.), 2008 - *Atlante degli Habitat*. Regione Liguria.

MARIOTTI M.G., ARILLO A., PARISI V., NICOSIA E., DIVIACCO G., 2002 - *Biodiversità in Liguria. La rete Natura 2000.* Regione Liguria.

MARSAN A., MATTIOLI S., 2013 - *Il Cinghiale.* Il Piviere Edizioni.

SIMONETTA A.M., DESSÌ-FULGHERI F. (Eds.), 1998 - *Principi e tecniche di gestione faunistico-venatoria*. Greentime.

TOSI G., TOSO S., 1992 - *Indicazioni generali per la gestione degli ungulati. Istituto Nazionale di Biologia della selvaggina*, Documenti Tecnici, 11.

FORMAT SCREENING DI V.INC.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE	
Oggetto P/P/P/I/A:	Modifica del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria – riduzione della Zona di ripopolamento e cattura "Roccagrande – Porcile – Verruga".
☑ Piano/Programma ☐ Progetto/intervento Il progetto/intervento è un'opera pubblica? ☐ Sì ☐ No ☐ Attività (qualsiasi attività non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale) ☐ Proposte pre-valutate (verifica di corrispondenza)	
Proponente:	Regione Liguria – Direzione Generale Agricoltura, Turismo e Aree protette - Settore Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: Ne…… Prov.: Genova……. Località/Frazione: Statale…… Indirizzo: ……				*Contesto localizzativo* ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☐ Aree agricole ☐ Aree industriali ☑ Aree naturali ☐ ……..
Particelle catastali: *(se utili e necessarie)*				

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

ZSC	cod.	**IT 1342806**	M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	
ZPS	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 ? ☑ Sì ☐ No

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? ☐ Sì ☑ No	**Aree Protette ai sensi della Legge 394/91, l.r. 12/95**: …… Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (*se disponibile e già rilasciato*): …… ……

2.2 – Potenziali interazioni di P/P/P/I/A con i siti Natura 2000 presenti, limitrofi all'area:

- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _

Interazioni negative con i siti in aree limitrofe (es. sversamenti, tagli, abbruciamento, rumore, presenza rifiuti, ecc.)

Descrivere:
……
……
……

SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE

Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati? • Si ☑ No

Se, Si, presentare il Format alla sola Autorità competente alla V.Inc.A , e compilare elementi sottostanti. Se No, si richiede di avviare screening specifico.

3.1 PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza

PROPOSTE PRE-VALUTATE: **Si dichiara**, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già **pre-valutati** da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening di incidenza specifico *(n.b.: in caso di risposta negativa (**NO**), si richiede l'avvio di screening specifico)*	• SI ☑ No	*Se, **Si**, esplicitare in modo chiaro e completo il riferimento all'Atto di pre-valutazione nell'ambito del quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie assoggettate positivamente a screening di incidenza da parte dell'Autorità competente per la V.Inc.A,* *es: D.G.R. n. xxx/2022, area tematica n. XX, tipologia intervento/attività n. XX:* …… …… …… ……

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING

4.1 RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A

(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)

La variante proposta riguarda una modifica del piano faunistico-venatorio approvato con deliberazione del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa della Liguria n. 7 del 24 maggio 2021 ed è relativa ad una riduzione della zona di ripopolamento e cattura (ZRC) "Roccagrande – Porcile – Verruga", situata nel comune di Ne (GE).

La ZRC oggetto di modifica è in gran parte compresa all'interno della ZSC IT1342806 "M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu". I settori di cui si propone l'esclusione dalla ZRC sono interamente inclusi nel suddetto sito della rete Natura 2000.

Per i dettagli della modifica proposta si fa riferimento al rapporto preliminare presentato ai sensi dell'art. 13 della l.r. 10 agosto 2012, n. 32 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)".

4.2 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)

- ☑ File vettoriali/shape della localizzazione del P/P/P/I/A
- ☐ Carta zonizzazione del Piano/Programma
- ☐ Relazione di Piano/Programma
- ☐ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere
- ☐ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere
- ☐ Documentazione fotografica *ante operam*
- ☐ Eventuali studi ambientali disponibili
- ☑ Altri elaborati tecnici: Rapporto preliminare ax art. 13 l.r. 32/201
- ☐ Altri elaborati tecnici: ……
- ☐ Altro: ……
- ☐ Altro: ……

4.3 - CONDIZIONI D'OBBLIGO		
Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto delle **Condizioni d'Obbligo**? • Si ☑ No	Se, **Si**, il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta. Riferimento all'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo: …… …… Se, **No**, perché: non pertinente in quanto la variante riguarda uno strumento di pianificazione…… …… …… …… ……	Condizioni d'obbligo rispettate: *(riportare il codice identificativo della Condizione d'obbligo)* Lett.____ num._____ Lett.____ num._____ Lett.____ num._____ Lett.____ num._____ Lett.____ num._____ Lett.____ num._____ Lett.____ num._____ Lett.____ num._____ Lett.____ num._____ Lett.____ num._____

<table>
<tr><th colspan="5">SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA’
(compilare solo parti pertinenti)</th></tr>
<tr><td>E’ prevista trasformazione di uso del suolo?</td><td>☐ Sì</td><td>☑ No</td><td>☐ PERMANENTE</td><td>☐ TEMPORANEA</td></tr>
<tr><td colspan="5">Se, Sì, cosa è previsto:
……
……</td></tr>
<tr><td>Sono previsti movimenti terra/sbancamenti/scavi?</td><td>☐ Sì
☑ No</td><td colspan="2">Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?</td><td>☐ Sì
☑ No</td></tr>
<tr><td colspan="2">Se, Sì, cosa è previsto:
……
……
……</td><td colspan="3">Se, Sì, cosa è previsto:
……
……
……</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.?
☐ Sì
☑ No</td><td colspan="3">Se, Sì, cosa è previsto:
……
……
……</td></tr>
<tr><td>E’ necessaria l’apertura o la sistemazione di piste di accesso all’area?</td><td>☐ Sì
☑ No</td><td colspan="2">Le piste verranno ripristinate a fine dei lavori/attività?</td><td>☐ Sì
☐ No</td></tr>
<tr><td colspan="2">Se, Sì, cosa è previsto:
……
……</td><td colspan="3">Se, Sì, cosa è previsto:
……
……</td></tr>
<tr><td colspan="2">E’ previsto l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale?
☐ Sì ☑ No</td><td colspan="3">Se, Sì, descrivere:
……
……
……</td></tr>
<tr><td>Specie vegetali</td><td>E’ previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali?
☐ Sì
☑ No</td><td colspan="3">Se, Sì, descrivere (nel caso di taglio selvicolturale compilare la sezione 6):
……
……
……
……</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">Si prevedono interventi relativi a specie esotiche (alloctone) o attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)?

☐ Sì
☑ No</td><td colspan="2">Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali?

☐ Sì
☑ No

Se, Sì, cosa è previsto:

……
……
……
……..
Indicare le specie interessate:
……</td></tr>
<tr><td>Specie animali</td><td colspan="3">Sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva?

☑ Sì
☐ No
Se, Sì, cosa è previsto:

Con il passaggio dei settori interessati nell’ambito del territorio soggetto a gestione programmata della caccia è prevedibile l’effettuazione di azioni di ripopolamento da parte dell’Ambito territoriale di caccia; tali azioni, del resto, fanno parte anche delle ordinarie attività gestionali che è possibile svolgere all’interno di una zona di ripopolamento e cattura.

Indicare le specie interessate: Lepre, Pernice rossa, Starna, Fagiano.</td></tr>
<tr><td>Mezzi meccanici</td><td>Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell’intervento</td><td>➢ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra:
➢ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori):
➢ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):</td><td>la variante proposta non determina l’utilizzo di alcun mezzo meccanico</td></tr>
</table>

Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti	La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti? ☐ Sì ☑ No	Se **Sì** descrivere: …… …… …… ……

Interventi edilizi	Descrizione e titoli autorizzativi: …… …… ……	
Interventi edilizi su strutture preesistenti ☐ Sì ☑ No		
Manifestazioni	➢ Numero presunto di partecipanti:	
Manifestazioni, gare, raduni motoristici, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc. ☐ Sì ☑ No	➢ Tipologia e numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.):	
	➢ Tipologia e numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali):	
	➢ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici:	
Attività ripetute	Descrivere: La variante proposta determina lo svolgimento, nelle aree interessate dalla riduzione della ZRC, dell'ordinaria attività venatoria svolta ai sensi della l. 157/1992 e della l.r. 29/1994 Possibili varianti - modifiche: …… …… …… …… ……	
L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni? ☑ Sì ☐ No	Note:	

La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A? ☐ Sì ☐ No Se, **Sì**, allegare e citare precedente parere in "Note".	Il piano faunistico-venatorio della Regione Liguria è stato sottoposto a VAS e V.Inc.A. nell'ambito dell'iter di approvazione.

SEZIONE 6 – GESTIONE FORESTALE

Di voler effettuare (barrare l'intervento prescelto):

- ☐ Taglio in bosco di alto fusto (superficie ha _____)
- ☐ Taglio in bosco ceduo composto (superficie ha _____)
- ☐ Taglio in bosco ceduo semplice (superficie ha _____)
- ☐ Taglio di conifere in bosco ceduo (superficie ha _____)
- ☐ Taglio di conversione da ceduo semplice in ☐ alto fusto ☐ ceduo composto (superficie ha _____)
- ☐ Altro _____

Da compilare solo per i primi tre interventi scelti precedentemente

L'intervento di taglio nel bosco si configura come:

- ☐ Taglio a raso
- ☐ Tagli successivi (taglio di sementazione, taglio secondario, taglio di sgombero)
- ☐ Taglio saltuario o a scelta
- ☐ Diradamento
- ☐ Ceduazione (con rilascio di matricine / riserve di _____)
- ☐ Altro _____

Modalità prevista per l'esbosco (trattore con verricello o rimorchio, gru a cavo, risine, etc).

_____

_____

Qualora sia necessaria la realizzazione di una PISTA DI ESBOSCO compilare ed allegare anche l'apposito MODULO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE per l'Ispettorato Agrario.

Le operazioni di taglio inizieranno **non prima di 30 giorni dalla presente comunicazione (a meno di vostra diversa indicazione)**, ovvero in data _____ e termineranno in data_____

SEZIONE 7 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A

Descrivere: La modifica proposta determina lo svolgimento, nelle aree interessate dalla riduzione della ZRC, dell'ordinaria attività venatoria svolta ai sensi della l. 157/1992 e della l.r. 29/1994, per tutta la durata del piano faunistico venatorio della Regione Liguria. Quest'ultimo, approvato il 24 maggio 2021, ha durata quinquennale, ma resta in vigore fino all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio (art.6, comma 6 l.r. 29/1994).

Anno: ____	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.												
2° sett.												
3° sett.												
4° sett.												

Anno: ____	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.												
2° sett.												
3° sett.												
4° sett.												

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data
Settore Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria	Il Dirigente Dott. Valerio Vassallo	Firmato digitalmente da: VALERIO IVO VASSALLO Regione Liguria Firmato il: 14-04-2025 18:21:35 Certificato valido dal 03-08-2023 al 03-08-2026	Genova, 14 aprile 2025

(Compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2025-AC-286

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco BUCCI		06/05/2025 10:38
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		05/05/2025 14:51
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		05/05/2025 14:39
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Valerio VASSALLO		05/05/2025 13:14
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Claudio ARISTARCHI		05/05/2025 12:53

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria dal Segretario G

Firmato digitalmente da: PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 08-05-2025 15:51:32
Certificato valido dal 06-10-2023 al 06-10-2026